



- A Tutti i Fondi interprofessionali per la  
formazione continua
- c.a. Presidenti
- c.a. Direttori
- e, p.c. Presidenti dei Collegi sindacali

LORO INDIRIZZI E-MAIL

**Oggetto: Formazione nelle aziende autorizzate ad espletare la propria attività, ai sensi del DPCM del 14 gennaio 2021. Chiarimenti in riscontro alle richieste pervenute.**

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute in relazione alla nota ANPAL prot. 4082 del 17 febbraio u.s. - contenente indicazioni – fortemente volute da più Fondi - per l'organizzazione delle attività formative nelle aziende finanziate dai Fondi Interprofessionali nell'attuale fase di emergenza epidemiologica, la scrivente precisa quanto segue.

Considerato che i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, in virtù della natura pubblica delle risorse finanziarie loro attribuite ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 per il finanziamento delle attività formative, sono tenuti alla gestione, al controllo e alla rendicontazione delle stesse nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, la scrivente prende atto di quanto rappresentato nelle richieste di chiarimenti pervenute e, in particolare, che *le autorizzazioni eventualmente accordate dai Fondi Interprofessionali allo svolgimento di tali attività presuppongono che per le stesse vengano adottate tutte le precauzioni stabilite dalle varie norme e disposizioni Nazionali, Regionali e locali e nel rispetto dei Protocolli sottoscritti a garanzia del contenimento e della prevenzione del contagio nei luoghi di lavoro* e ribadisce, pertanto, la necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle Autorità.

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Fornovo 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500 email [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it)

In considerazione dell'evoluzione a livello nazionale della situazione epidemiologica da Coronavirus "COVID-19", si richiama, al riguardo, la deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata in data 13 gennaio 2021 - che ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con particolare riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 con il quale sono state pubblicate *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante *«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 52 del 02 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17 e relativi allegati (riferimento specifico Allegato 9 *Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 – Schede tecniche – Formazione Professionale*).

Il provvedimento, sostituisce il precedente DPCM del 14 gennaio 2021, decretando nell'ambito del Capo III – Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla, all'art. 25 (*Corsi di formazione*), allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 l'applicazione della misura di sospensione dell'attività di formazione in modalità d'aula esplicitando che *“i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”*.

Il medesimo articolo al comma 7 stabilisce che *“sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV – 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'INAIL.”*

Alla luce di quanto sopra, si conferma che sono gli stessi Fondi, nell'ambito della propria autonomia gestionale delle risorse assegnate, a decidere in merito alla **possibilità** di avviare o meno le azioni formative non con modalità a distanza. Laddove se ne prevederà l'avvio in presenza, il Fondo dovrà opportunamente provvedere ad esplicitare la necessità dell'adozione da parte dei soggetti attuatori delle prescritte misure di contrasto e contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 negli ambienti di lavoro, nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dalle autorità competenti per territorio, anche a livello di singola regione.

Il Direttore Generale  
Avv. Paola Nicastro  
(documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005)

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Fornovo 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500 email [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it)